

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 402

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59 della Costituzione si occupa dei senatori a vita, un istituto che a nostro avviso, costituisce un retaggio da modificare al più presto, non solo perchè sconosciuto in molti Stati, ma perchè appare del tutto fuori dal tempo; antistorico ed anche politicamente inopportuno, se non addirittura incompatibile con una moderna Costituzione che preveda giustamente l'elezione diretta dei propri rappresentanti.

Nei moderni Stati occidentali i Presidenti della Repubblica al termine del loro mandato divengono cittadini comuni, senza privilegi o prerogative di sorta e ciò rappresenta il massimo della democrazia.

Dal punto di vista strettamente politico non si vede come colui che sia stato per molto tempo, addirittura sette anni, *super partes*, vale a dire al di fuori e al di sopra della cosiddetta lotta politica fra i partiti, possa improvvisamente rientrare nei ranghi della forza politica di appartenenza che lo ha proposto come Presidente, rafforzandone numericamente la compagine ed incrementando senza giu-

stificato motivo il «lustrò» del vecchio casato.

Del resto mai è accaduto nella storia repubblicana che sia stato eletto un cittadino, illustre e famoso, avulso o affrancato dai partiti.

Riteniamo invece importante l'apporto che i senatori a vita possono dare alla discussione parlamentare e non si può non avere in giusta considerazione taluni benemeriti cittadini che abbiano generosamente dato alla comunità nazionale od internazionale un fecondo impegno nell'ambito umanitario e sociale, ma anche un premio a coloro che si sono ingegnati in attività scientifiche, artistiche e letterarie, onorando ed illustrando la comunità di appartenenza.

Ecco perchè riteniamo che i senatori a vita possano continuare a dare il proprio contributo alla attività del Senato ma senza modificare gli equilibri usciti dalle urne e quindi senza diritto di voto.

Si propone quindi, per l'approvazione, l'aggiunta di un comma all'articolo 59, che pur garantendo l'apporto dei senatori a vita non loro consente il voto nè nelle Commissioni permanenti, ne in Aula.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione aggiungere il seguente comma:

«I senatori a vita partecipano alla attività del Senato, ma senza diritto di voto».